



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO AI SENSI DELLA DGR 64-7417 DEL 7 APRILE 2014 IN REGIONE SANT'EUSEBIO N. 21/A - FOGLIO 7, MAPPALE 1512.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania -Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere		Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Si
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si
	“Susa”	

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Susa è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 112-30387 del 03 giugno 1980;
- successivamente il Piano Regolatore Generale Comunale è stato oggetto di una Variante Strutturale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 373-46961 del 9 giugno 1995;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 maggio 2007 è stato adottato il progetto definitivo della classificazione acustica – L.R. 52/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27 settembre 2013 è stata approvata la Variante Parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica commerciale, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 – L.R. 28/99;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2013 è stata approvata la Variante Semplificata al vigente P.R.G.C. per l'ampliamento del cimitero comunale - art. 19 - D.P.R. 327/2001;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29 novembre 2016 è stata approvata la Variante Strutturale n. 3 di adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 L.R.56/77 e s. m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 febbraio 2017 è stata adottata la variante semplificata - ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 4 del D.P.R. 327/2001 - al P.R.G.C. vigente per le opere connesse alla soppressione del PL al Km 50+085 della linea ferroviaria Bussoleno-Susa.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2018 è stato approvato il Catasto incendi boschivi – Elenchi e rispettive perimetrazioni ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Tenuto conto che:

- la Relazione Geologica e i relativi allegati cartografici della Variante Strutturale n. 3 di adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dal Dott. Geologo Dario Fontan in adeguamento alla circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successive note tecniche esplicative ed al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po) determinano una classificazione del territorio comunale secondo la pericolosità geomorfologica e la conseguente idoneità all'utilizzazione urbanistica individuata;
- alcune delle classi di pericolosità indicate nelle carte di sintesi, e precisamente le classi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 prevedono possibilità d'intervento differenziate prima e dopo l'esecuzione di interventi di riassetto finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- la predetta Relazione Geologica della Variante Strutturale n. 3 di adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 L.R.56/77 e s.m.i. testualmente recita:

Art. 19 - Classe IIIb

"Le zone che rientrano nella classe IIIb, secondo quanto riportato nella circolare esplicativa 7/LAP sono state suddivise in tre classi in base alle opere presenti o prevedibili e alla vulnerabilità (Tabella 60):

Classi	Vincoli
Classe IIIb2	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.). Comprende tre sottoclassi in ragione del dissesto idrogeologico presente: IIIb2 Conoidi IIIb2 Fondovalle IIIb2 Versante (caduta massi)

Classe IIIb3	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuovi fabbricati e completamenti. Comprende due sottoclassi in ragione del dissesto idrogeologico presente: IIIb3 Dissesti connessi alla dinamica dei corsi d'acqua IIIb3 Versante
Classe IIIb4	Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento antropico.

Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà più necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98,) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i.

Art. 19.1 - Fase transitoria e fase definitiva

Gli interventi edilizi ammessi per le rispettive classi, rispettivamente descritti al punto 19.3.2 e 19.3.3, saranno possibili solo dopo la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di versante e se il rischio residuo risulti compatibile con le destinazioni d'uso previste. Pertanto le norme si riferiscono ad una fase transitoria, vale a dire al periodo compreso tra l'entrata in vigore delle presenti norme e l'esecuzione e collaudo amministrativo delle opere di sistemazione, e ad una fase definitiva, successiva alla realizzazione delle opere ed al relativo collaudo amministrativo. Nella fase definitiva possono essere attuate le previsioni di piano.

Sia nella fase transitoria, sia nella fase definitiva, tutte le aree ricadenti nelle classi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 dovranno essere inserite nel Piano di Emergenza Comunale (interventi non strutturali).

Art. 19.2 - Applicabilità delle norme previste in "fase definitiva" per le singole classi geologiche

L'applicazione delle norme dell'uso del suolo della fase definitiva nelle aree ricadenti nelle classi IIIb, avviene a seguito di una deliberazione che prenda atto della dichiarazione, effettuata da tecnico abilitato, che attesti l'avvenuta riduzione del livello di rischio che deve essere comunque compatibile con gli interventi urbanistici previsti nell'area.

Art. 19.3 - Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico (ripresi dalla DGR 64-7417 del 07-04-2014)

Art. 19.3.2 - Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti previsti dal punto 6 del DGR 64-7417 del 07-04-2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi ammessi dall'art. 3 della L.R. 20/09.

Le sopracitate norme si applicano alle classi IIIb3, "IIIb3versante", SOLO a seguito della realizzazione e del collaudo amministrativo delle opere di mitigazione del rischio, come indicato dal cronoprogramma.

Art. 19.8 - IIIb3Versante (versante - caduta massi)

La classe IIIb3V corrisponde ad aree poste alla base dei versanti, in cui la pericolosità è causata dal potenziale verificarsi di fenomeni di caduta massi dalle pareti rocciose o di frane dai versanti acclivi.

Art. 19.8.1 - Fase transitoria

Sono consentiti:

Gli interventi descritti al paragrafo 19.3.1.

1. Gli interventi richiamati al paragrafo 19.3.1 devono essere accompagnati opportune indagini geologiche di dettaglio.
2. Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.
3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
5. Le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso.
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali.
7. Gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.

Art. 19.8.2 - Fase definitiva

Nuovi interventi edificatori sono possibili solo nel caso in cui siano stati effettuati interventi strutturali di riduzione della pericolosità, e della successiva valutazione del rischio residuo (ovvero le procedure descritte ai punti 19.1 e 19.2). Nella fase definitiva sono ammessi gli interventi al punto 19.3.2 (modesto aumento del carico antropico).

La tipologia degli interventi di riduzione della pericolosità (sia strutturali sia non-strutturali) deve essere ancora definita da studi geologici di dettaglio, non effettuati in questa sede, volti all'individuazione di blocchi e massi instabili e alla loro interferenza con gli elementi antropici.

Considerato che i Sigg. Grandis Sandro e Pesando Maria Luisa, proprietari del fabbricato ubicato nel territorio della Città di Susa, foglio 7 mappale 1512 (ex mappale 1500), ricadente nella mappa del rischio idrogeologico in classe IIIb3, in data 06/06/2022 registrata al Prot. n. 5898, hanno presentato istanza per ottenere la presa d'atto dell'avvenuta mitigazione del rischio a seguito di interventi da loro eseguiti sul versante sovrastante la loro proprietà e situato nel territorio del Comune di Mompantero;

Dato atto che i suddetti Proprietari hanno dato incarico al Dottor Geologo Perotto Aldo di redigere una relazione illustrativa finalizzata alla verifica allo stato attuale dell'efficacia delle opere di protezione del fabbricato effettuate e dell'avvenuta mitigazione/riduzione del rischio di crollo di porzioni rocciose;

Dato atto altresì che la relazione geotecnica a firma del Dottor Geologo Perotto Aldo e la relazione di collaudo delle opere a firma del Dottor Ing. Bruno Corrado allegate all'istanza dei richiedenti evidenziano che:

- nel mese di marzo 2001 sono stati effettuati i lavori di stabilizzazione del versante montuoso per la presenza di settori potenzialmente soggetti a crolli di blocchi di dimensioni massime di 1 mc. A mezzo di reti armate;
- nel giugno 2001 è stato effettuato il collaudo dei lavori a firma dell'Ing. Corrado Bruno;
- in data 28 gennaio - 4 febbraio 2022 è stato effettuato un accurato controllo delle condizioni del versante con particolare attenzione allo stato di integrità ed efficienza delle reti di contenimento delle porzioni rocciose instabili;

Considerato che l'indagine geologico-tecnica certifica quanto testualmente segue:

"Le opere di protezione installate nell'anno 2001 si presentano in buono stato sia come tensionamento delle reti e delle funi sia come integrità dei punti di ancoraggio; Rispetto ai dati pregressi non sono emerse altre situazioni di rischio ad eccezione della normale attività legata alla dinamica dei versanti."

"Si certifica pertanto che gli interventi di contenimento e protezione realizzati sul settore di versante a monte del fabbricato in oggetto permettono una sensibile riduzione/mitigazione del rischio di crollo di porzioni rocciose instabili."

Vista l'istanza presentata dai Sigg. Grandis Sandro e Pesando Maria Luisa e i seguenti allegati:

- RELAZIONE DI SOPRALLUOGO GEOLOGICO-TECNICO a firma Dottor Geologo Perotto Aldo
- RELAZIONE FINALE E DI CONFORMITA' DELLE OPERE ESEGUITE REDATTA DAL DIRETTORE LAVORI a firma Dottor Ing. Bruno Corrado;

Vista la D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" e in particolare il comma 10 della Premessa: *"a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI, si applicano le disposizioni normative e cartografiche riportate dallo strumento urbanistico in quanto prevalenti;"*

Vista la L.R. n. 7 del 31 maggio 2022 ed in particolare l'art. 4 (*Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 16/2018*) che recita testualmente:

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 16/2018 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Incremento del carico antropico)

1. Per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile, per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva e per i rustici definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), non costituiscono incremento del carico antropico gli interventi per il recupero di volumi esistenti, anche a seguito di crolli e demolizioni, compresi i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal piano regolatore generale vigente.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 è ammesso l'aumento del numero delle unità immobiliari;

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21/05/2021 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2021-2023;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area tecnica;

Dato atto che il responsabile dell'area finanziaria non ha espresso il proprio parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera e), D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale, costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene

riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;

- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto del collaudo delle opere di protezione effettuate per iniziativa privata sul versante a monte del fabbricato distinto al catasto foglio 7 mappale 1512 (ex mappale 1500).
3. Di prendere atto, ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014, dell'avvenuta mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in oggetto e del passaggio dalla classe IIIb3 "ante" alla classe IIIb3 "post" della tabella all'art. 7.1 della D.G.R. citata.
4. Di dare atto che a seguito della pubblicazione della presente Deliberazione, sul fabbricato in oggetto sarà consentito un "modesto incremento di carico antropico" così come definito al punto b) dell'art. 7.1 della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e all'art. 19.3.2 della relazione geologica del vigente PRGC.
5. Di dare atto che, ai sensi della L.R. n. 7 del 31 maggio 2022, per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile non costituiscono incremento del carico antropico gli interventi per il recupero di volumi esistenti, anche a seguito di crolli e demolizioni, compresi i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal piano regolatore generale vigente ed è ammesso l'aumento del numero delle unità immobiliari.
6. Di disporre la pubblicazione della presente, completa degli allegati, sul sito informatico comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, dandone adeguata notizia e con esposizione in pubblica visione.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito.

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

Si dà atto che la seduta si conclude alle ore 20.16.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela